

COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO

STATUTO

Delibera n. 44 del 26/11/2001.

NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 –

IL COMUNE

- 1) Il Comune è l'Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
- 3) Il Comune è dotato di autonomia Statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 4) Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate, secondo il principio di sussidiarietà.
- 5) Il Comune esercita le funzioni mediante gli Organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
- 6) Il Comune può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di quartieri e frazioni (Circoscrizioni) e adottando appositi regolamenti di funzionamento.

7) I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART.2

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

Il territorio del Comune è costituito dai territori circoscritti alle mappe catastali n°. 1/2/3/4/5/6 confinanti con i Comuni di Aiello del Sabato, di Cesinali, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino. Il Comune di San Michele di Serino, prov. Di Avellino, è costituito dal centro Urbano e dalla frazione Madonna delle Grazie.

1) La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

2) La sede del Comune è fissata nel centro Urbano. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere riuniti gli Organi in altra sede.

3) Il Comune di San Michele di Serino possiede lo stemma, che è costituito da una incudine ed un martello su fondo celeste e giallo sormontato da una corona con scritta " Comune di San Michele di Serino" ed un gonfalone che riporta lo stesso stemma.

Il Comune è dotato, inoltre, di una bandiera nazionale. Un apposito regolamento redatto nel rispetto del D.P.C.A. 3 giugno 1986, disciplinerà l'uso del gonfalone e della bandiera nazionale nelle pubbliche cerimonie e la loro esposizione in occasione delle festività nazionali e locali.

ART.3

I BENI COMUNALI

- 1) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali, ed il Comune li gestisce nel rispetto del sistema giuridico stabilito dalle leggi dello Stato.
- 2) Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

ART. 4

I PRINCIPI DI AZIONE, LIBERTÀ, EGUAGLIANZA, SOLIDARIETÀ, DI GIUSTIZIA E DI ASSOCIAZIONE.

- 1) Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
- 2) Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese, con opportuno riguardo alle minoranze.
- 3) Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
- 4) Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

PARTE I

CAPO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 5

LE FUNZIONI DEL COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO

1) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2) Il Comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3) In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- pianificazione territoriale dell'area comunale;
- viabilità, traffico e trasporti;
- tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- polizia amm.va per tutte le funzioni di competenza comunale.

4) Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

ART.6

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1) Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite:

in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

ART. 7

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2) Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

3) Il Comune svolge ulteriori funzioni amm.ve di competenza Statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4) Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco ove occorra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che

saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

ART. 8

LA PROGRAMMAZIONE

1) Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività, attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

2) Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3) Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione

ART. 9

ACCORDO DI PROGRAMMA

1) Per la definizione ed attuazione d'opere, interventi o programmi di interventi che richiedono l'azione integrata del Comune, della Regione, della Provincia, di amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, od anche di uno solo di essi oltre l'Ente, il Sindaco, qualora la competenza del Comune sull'opera sia primaria, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso Adempimento. L'accordo di programma è preceduto dalla convocazione di competenza di servizi tra i rappresentanti di tutte

le amministrazioni interessate, esso si perfeziona con il consenso unanime dei rappresentanti di tutte le amm.ni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato sul B.U.R.C..

2) L'accordo di programma può determinare variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, in tal caso, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

3) L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste, tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 10

CONVENZIONI

1) Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, il Comune può stipulare con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti il fine, la durata, le forme di consultazione tra gli Enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

2) Le convenzioni possono prevedere anche la costituzioni di uffici comunali, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega DI FUNZIONI DA PARTE DEGLI Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti

deleganti.

ART. 11

CONSORZI

1) Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un consorzio con altri Enti pubblici, ivi incluso le Comunità Montane, se consentito dalle leggi a cui sono soggette. A tal fine, i rispettivi Consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, ai sensi dell'art. 10, unitamente allo Statuto consortile.

2) La convenzione consortile deve disciplinare le nomine e le competenze degli Organi Consortili, lo Statuto Consortile deve disciplinare l'organizzazione e le funzioni degli organi consortili.

3) Il Comune partecipa all'Assemblea Consortile a mezzo del Sindaco o di un suo delegato..

ART. 12

UNIONE DI COMUNI

1) Il Comune può unirsi ad uno o più Comuni, di norma limitrofi, per l'esercizio congiunto di più funzioni di propria competenza.

2) I Consigli Comunali degli Enti partecipanti approvano a maggioranza dei due terzi l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione.

3) Lo Statuto individua gli Organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione, nonché le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

4) Lo Statuto prevede, altresì, la figura del Presidente dell'Unione, scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati, nonché la formazione di altri Organi composti da rappresentanti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle

minoranze.

5) L'Unione ha potestà regolamentare, per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

6) Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi dell'Ordinamento Comunale.

7) Alle Unioni dei Comuni spettano gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

CAPO IV

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 13

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amm.ne locale anche su base di quartiere e di frazione.

ART. 14

VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1) La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessioni di contributi finalizzati, concessioni in uso di locali o di terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della Comunità.

2) Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3) La Commissione del Consiglio, previo parere della Giunta, valuterà dei requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'amm.ne vorrà disporre con delibera

della Giunta stessa.

ART. 15

LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

1) Il Comune ai fini della gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2) Il Sindaco nomina il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore dell'Istituzione, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

3) Il Consiglio d'Amministrazione si compone di n. 4 membri, oltre il Presidente. Esso nomina tra i componenti un vice-presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con funzioni suppletive del Presidente in carica.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente; l'adunanza è ritenuta valida con la presenza di almeno tre membri. Delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 16

GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1) Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini, in particolare con la costituzione del Comitato Popolare, in rappresentanza della generalità dei cittadini, e della Consulta Giovanile, rappresentante giovani del paese. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2) Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su

tutte le questioni di rilevante interesse che l'amm.ne vorrà loro sottoporre. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

ART. 17

NOMINA COMITATI

1) Il Comune può promuovere la nomina dei comitati di quartiere o di frazione per la gestione di una serie di affari determinati ed elencati tassativamente dal regolamento.

2) Il regolamento prevederà, altresì il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

ART. 18

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1) Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa tempestivamente gli interessati, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.

2) L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3) Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4) Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amm.ne.

5) I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei

loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

ART. 19

L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI - AZIONE POPOLARE

1) Tutti i cittadini hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2) Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 10 giorni dalla ricezione in Segreteria da una apposita Commissione del Consiglio Comunale (Sindaco o suo delegato e due consiglieri comunali di cui uno della minoranza).

3) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice istruttore ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, in caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

ART. 20

LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI

1) Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.

2) Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3) Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità. È cura del Comune

istituire un apposito sportello per l'accettazione delle tasse, o a mezzo di consegna delle stesse all'ufficio competente con accertamento da parte dello stesso previa identificazione del firmatario.

4) Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

5) Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

6) La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amm.ne alla luce dell'orientamento espresso dal C.C. e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7) I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e La Giunta ed in Consiglio.

8) Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

ART. 21

IL REFERENDUM CONSULTIVO

1) È previsto il referendum consultivo su richiesta dei cittadini residenti nel Comune.;

2) Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3) Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4) La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che

entro 10 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio costituita dal Sindaco o suo delegato, da due consiglieri di cui uno della minoranza e dal Segretario Comunale la quale esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 10 giorni successivi.

5) Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6) Il C.C. delibera l'indicazione del referendum nei 30 giorni successivi.

7) Il referendum qualora nulla osti viene indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di indicazione.

8) Per le indicazioni di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9) La proposta sottoposta a "referendum" è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

10) All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amm.ne dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

ART. 22

IL DIFENSORE CIVICO

1-Il Difensore Civico comunale viene nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con l'Amministrazione Provinciale".

2-Se il quorum favorevole non viene raggiunto nelle prime due sedute di Consiglio Comunale, il Difensore civico può essere nominato nella terza seduta anche con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

3-La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione od esperienza, diano ampie garanzie d'indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti;

4-Ciascun cittadino, anche non residente, può far pervenire la propria candidatura, previa pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio Comunale almeno per trenta giorni, all'Amm.ne Comunale, che ne predispone apposito elenco.

5-Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

6-Non può essere nominato Difensore civico:

- chi si trova in condizioni d'ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri dei Consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane;
- i Dipendenti del Comune, gli Amministratori ed i Dipendenti di Persone giuridiche, Enti, Istituti ed Aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amm.ne Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'Amm.ne comunale;

- chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi Dipendenti od il Segretario Comunale.

7-Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso in cui egli tratti privatamente cause inerenti l'Amm.ne comunale : la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice.

8-Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati; in ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio a provvedere secondo quanto previsto nel presente articolo.

9-Al Difensore Civico può essere corrisposta un'indennità economica stabilita dalla Giunta Comunale e comunicata al Consiglio. La prestazione del Difensore Civico non potrà, in ogni caso, integrare il rapporto di lavoro subordinato.

ART. 23

FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO.

- 1) Il difensore civico ha il compito d'intervenire presso gli Organi ed Uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
- 2) Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui alla legge n.127/97 art.17 comma 39.
- 3) Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare atti e documenti in possesso dell'Amm.ne comunale e dei

concessionari di pubblici servizi. Egli, inoltre, può convocare il responsabile del Servizio interessato e richiederli documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4) È in facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Ente, di presenziare, senza diritto di voto o d'intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti-concorso.

5) Il difensore civico presenta ogni anno la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità o formulando i suggerimenti che ritiene più opportuno allo scopo di eliminarle.

6) Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il "difensore civico" può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale o nella Giunta comunale..

7) Fino all'istituzione del difensore civico, le relative funzioni di controllo sugli atti deliberativi previsti dalla legge, vengono esercitate dal Comitato Regionale di Controllo, secondo le modalità di legge.

ART. 24

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

1) L'amm.ne indice annualmente per il mese di aprile una conferenza dei servizi locali di intesa con le associazioni riconosciute territorialmente o aderenti ad associazioni nazionali o costituite localmente con proprio statuto, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le OO.SS.

territorialmente riconosciute.

2) La conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che, anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3) Il "difensore civico" ha l'obbligo nella occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzione dei servizi.

4) Le associazioni dell'utenza e le OO.SS. riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5) Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal C.C. su proposta della Giunta per le eventuali decisioni in merito.

6) Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la Conferenza dei servizi.

CAPO V

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZ.I

ART. 25

IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

1) Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati, di accedere agli atti amm.vi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di leggi vigenti.

2) Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amm.ne mediante

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.

3) L'Amm.ne costituirà apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti agli utenti per il miglioramento dei servizi.

4) Il Comune garantisce mediante il regolamento ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

5) Il Comune esemplificherà e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968 n°. 15 come modificata dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n°. 403

6) L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso agli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

7) Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

8) L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

ART. 26

IL DIRITTO DI INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1) Le OO.SS. maggiormente rappresentative, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988 n°. 395, ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d'informazione sulla attività amm.va e

politico istituzionale.

2) L'informazione si concreta, in base all'art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n°.13 e all'art.29 del D.P.R. 268/87, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti:

- il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- i programmi di investimento;
- le innovazioni tecnologiche;
- gli organi dei servizi e degli uffici;
- l'organizzazione del lavoro;
- la politica degli organici e gli affari del personale;
- i piani di produttività, i progetti ed i programmi nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amm.va;
- il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- e quanto altro l'amm.ne ritenga di dover far conoscere.

3) Gli interessati, qualora l'amm.ne non ottemperi agli obblighi delle materie elencate, possono adire vie giudiziarie.

4) Su tali materie le OO.SS. suddette hanno l'obbligo di parere non vincolante per l'amm.ne nell'attività procedimentale da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti.

5) Il diritto di informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli artt. 3 e 14 della legge 29 marzo 1983 n°.93 e reso esecutivo con le disposizioni degli artt. 255,26 e 27 del D.P.R. 268/87 e dai successivi accordi collettivi in decreto del Presidente della Repubblica

6) I diritti di informazione alle OO.SS. sono a titolo gratuito in

quanto atto dovuto per l'amm.ne.

PARTE II

CAPO VI

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 27

GLI ORGANI DEL COMUNE

- 1) Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
- 2) Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amm.vo.
- 3) La Giunta è organo di gestione amm.va.
- 4) Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amm.ne comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Ufficiale sanitario.

ART. 28

IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Le elezioni del C.C., la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione sono regolati dalla legge.
- 2) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 3) Il C.C. dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali; ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La prima seduta del C.C. deve essere convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
- 4) Le dimissioni della carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente in ordine cronologico di presentazione. Sono irrevocabili; non

necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro 10 giorni e non oltre, il C.C. procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39 comma 1 lett. B n°.2 della legge 142/90 (dimissioni contestuali presentate dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco)

5) La decadenza dalla carica di Consigliere, previa deliberazione consiliare dichiarativa a maggioranza semplice, si verifica quando lo stesso per un intero anno non abbia partecipato ad alcuna seduta consiliare, senza giustificare la propria assenza.

6) La giustificazione delle assenze viene resa con semplice comunicazione al Consiglio Comunale da parte dei componenti il gruppo del quale fa parte il Consigliere assente, seguita da successiva documentazione.

7) Alla dichiarazione di decadenza fa seguito la surroga ex art. 22 della legge 81/93.

ART. 29

LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il C.C. è sciolto con decreto del P.d R. su proposta del Ministero dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n°. 142.

ART. 30

LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI.

1) con decreto del P.d R. , su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n° 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

2) In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amm.ri di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3) Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n°. 55;

ART. 31

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.

1) Per gli amm.ri, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2) Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3) L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amm.ri comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

CAPO VII

ART. 32

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il funzionamento del C.C., nel quadro dei principi del presente documento, sarà oggetto di disciplina regolamentare, approvata a maggioranza assoluta dei votanti.. Essa prevedrà, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Il regolamento indicherà, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute: A tal fine, è immediatamente operativa la previsione del limite minimo necessario per la validità delle sedute pari ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare il Sindaco.

2) Il C.C. è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento fisserà le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

3) Nelle commissioni consiliari deve essere garantita la presenza di almeno un componente di sesso femminile, tranne nei casi in cui ciò sia impossibile per cause oggettive.

ART. 33

DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

1) I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2) I consiglieri comunali hanno diritto di notizia ed informazione

adeguata e preventiva su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo in sede consiliare. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde entro 30 giorni. La disciplina dettagliata del sindacato ispettivo sarà oggetto di del Regolamento consiliare.

3) Se lo richieda un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4) Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

CAPO VI/2

ART. 34

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali ai sensi dell'art. 32 legge 142/90:

- a) gli statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i Regolamenti, gl'indirizzi per il Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.
- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi

di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del C.C. e la emissione di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle che riguardano le locazioni degli immobili e la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

1) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano una mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

m) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende o istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2) Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede

ai sensi dell'art. 36, 5° comma bis della L. 8 giugno 1990, n°.142.

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

ART. 35 -

1) Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

2) contestualmente l'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari: i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri dell'ufficio di segreteria.

3) nei casi previsti dal comma 1 il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione dal difensore civico comunale, il quale, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato

dalla sez. provinciale del Co.Re.Co.

4) In ogni caso, quando la Giunta intenda di propria iniziativa attivare il controllo di legittimità da parte del Co. Re. Co. sui propri atti lo stesso può essere esercitato su tutte le deliberazioni;

5) Il controllo preventivo di legittimità da parte del Co.Re.Co. è **OBBLIGATORIO ESCLUSIVAMENTE** sui seguenti atti:

Statuto, regolamenti di competenza del Consiglio, escluso quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto della gestione.

ART. 36

LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, che garantisce la partecipazione anche della minoranza consiliare.

2) Comunque si debbono costituire Commissioni per gli affari istituzionali ed amm.vi; per il bilancio e lo sviluppo economico; per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori pubblici, per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero, per il servizio di polizia amm.va.

3) Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune, tali Commissioni saranno presiedute da un Consigliere di minoranza, come previsto dall'art. 4 comma 2 della legge n.142/90.

4) Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori

5) Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione, nel

proprio interno, a maggioranza assoluta dei propri membri, di Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.

CAPO VI/3

ART. 37

LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a 4.
- 2) Può essere eletto alla carica di Assessore un cittadino di chiara esperienza tecnica e professionale, non facente parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

ART. 38

L'ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA.

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, ed è membro del C.C.
- 2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice-sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, che deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
- 3) entro 60 giorni dalla nomina della Giunta, il Sindaco, sentiti gli assessori, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro venti giorni dal termine previsto il Sindaco deposita nell'Ufficio di segreteria il documento programmatico, dandone contestuale comunicazione ai Consiglieri. Essi possono presentare per iscritto emendamenti, che saranno oggetto di discussione e votazione in sede consiliare.

- 4) Il Consiglio approva le linee programmatiche a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 5) Il C. C. effettua annualmente, entro il 30 settembre, le verifiche in ordine all'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, previa relazione da parte dell'esecutivo. Il Consiglio Comunale può procedere a richiedere l'adeguamento delle linee programmatiche ad eventuali nuove esigenze e priorità amministrative, conseguentemente l'esecutivo provvederà negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al comma 3.
- 6) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 39

LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta compie tutti gli atti di amm.ne, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti o direttivi ovvero apicali.
- 2) La Giunta riferisce almeno una volta l'anno a novembre al Consiglio sulla propria attività ne Attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) È altresì di competenza della Giunta l'adozione del Regolamento degli uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal C.C.

ART. 40

LE COMPETENZE DEL SINDACO

- 1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amm.ne del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
- 2) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 3) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal C.C. e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione Campania, agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amm.ni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 4) In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
- 5) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Aziende ed Istituzioni.
- 6) Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 7) Il Sindaco nomina responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti

dall'art. 51 della L. 142/90, dal presente Statuto e Regolamenti comunali.

8) Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

9) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla .

ART. 41

MOZIONE DI SFIDUCIA

1) Il voto del C.C. o contrario ad una proposta del Sindaco, o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

2) Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di una approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco, e viene messo in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 42

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1) Il Sindaco, o l'ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubbliche, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2) Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2-bis) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amm.ni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

3) Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

- 4) Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente art.
- 5) Nell'ambito dei servizi di cui al presente art., il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché, per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
- 6) Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 nonché, dall'art. 10, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio Circostrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento Comunale, il Sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
- 7) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente art. il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
- 8) Alle spese per il commissario provvede l'Ente interessato;
- 9) Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

CAPO VII

REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 43

LA REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

- 1) Il C.C. elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

- b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti all'albo dei ragionieri.
- 2) Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Il revisore dei conti, può essere sentito dal C.C. e dalla Giunta.
- 3) Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
- a) collabora con il C.C. nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 4) Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 5) Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al C.C.
- 6) Al revisore dei conti spetta un compenso definito con atto di Giunta secondo i parametri previsti da decreto ministeriale.

ART. 44

IL CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILE

- 1) L'autonomia statutaria costituisce facoltà dell'Ente di dotarsi di

una contabilità per centri di costo di tipo commerciale sulla base degli artt.2424,2425,2425 bis e segg. Del c.c.

2) Tale contabilità parallela conduce ad un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.

3) Il regolamento per la contabilità parallela dovrà prevedere i criteri del budget - control e del budget program secondo i principi della programmazione e controllo per centri di costo.

4) I responsabili di settore, servizio o unità organizzative comunque denominate oltre a svolgere funzioni di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo, avranno la gestione di una parte del bilancio per quanto di loro competenza gestito in forma autonoma, quale centro di costo o spesa, nell'ambito del bilancio dell'Ente.

CAPO VIII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

SEZ. I

ART. 45

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1) Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla gestione ed organizzazione del Personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.

2) Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento

generale degli Uffici e dei Servizi in base ai criteri di autonomia , funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi della professionalità e responsabilità.

- 3) Il Regolamento di cui al 2° comma disciplina altresì l'attribuzione, ai dirigenti ed ai funzionari direttivi titolari di competenza in unità organizzative o amm.ve, comunque denominate, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e gli stessi.
- 4) L'attuazione degli obiettivi programmatici spetta ai dirigenti ed ai funzionari dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amm.va è attribuita ai dirigenti e agli altri funzionari direttivi responsabili.
- 5) Spettano ai dirigenti e ai funzionari direttivi responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti, che impegnano l'amm.ne verso l'esterno, e che le leggi e il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in particolare, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.
- 6) I dirigenti ed i funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amm.va e dell'efficienza della gestione.
- 7) Gli incarichi di responsabilità di settore, area funzionale Ufficio o Servizio vengono conferiti con atto monocratico sindacale, in esito a quanto configurato nel regolamento degli uffici e dei Servizi, ai

dipendenti che rivestono posizioni organizzative o comunque apicali nell'ambito dell'unità lavorativa dell'ufficio o del servizio a cui appartengono.

8) Gli incarichi di direzione d'aree funzionali o settori di attività possono essere conferiti dal Sindaco con incarichi esterni od ad alto contenuto di professionalità per un periodo determinato da 3 a 5 anni, con le modalità previste dal regolamento e comunque a condizione che se ne ravvisino l'opportunità e la convenienza. Il rinnovo degli incarichi di cui al comma 6 è disposto con decreto sindacale, a seguito delle valutazioni, da parte del nucleo per il controllo di gestione interno, del risultato ottenuto dal dirigente o funzionario nel periodo conclusosi in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza raggiunto dai servizi dell'Ente e da lui diretti. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta un trattamento economico aggiuntivo secondo quanto previsto dalle leggi e dagli accordi di comparto.

9) L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta dal Sindaco con provvedimento motivato, quando il livello dei responsabili risulti inadeguato. Analogo provvedimento può essere assunto per l'incarico esterno.

10) Il regolamento di cui al 2° comma del presente articolo deve considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato dai contratti collettivi nazionali e dai contratti integrativi decentrati stipulati presso l'Ente. In ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al regolamento di cui al comma 2° la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego col Comune, delle

cause di cessazione dei rapporti e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

11) Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 29/93 e ss. modd. ed intt., i dipendenti comunali possono espletare incarichi provenienti da altri soggetti pubblici o privati non compresi nei compiti o doveri d'ufficio, espressamente autorizzati dall'Ente, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso art. 58 d. lgs. 29/93 e secondo criteri oggettivi predeterminati che saranno oggetto del regolamento di cui al comma 2, ovvero, in assenza, di valutazioni di legittimità dell'Ente.

I Dipendenti comunali hanno responsabilità amministrativa, civile, penale e contabile; si applicano ad essi l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7 commi 1, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è prevista dal Contratto collettivo di comparto, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 20 comma 1 e 58 comma 1 del d. lgs. 29/93.

12) L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è l'Ufficio di Segreteria, unitamente ai Responsabili di settore. Esso procede d'ufficio o su segnalazione del capo della struttura presso cui lavora il dipendente sanzionabile, a contestare l'addebito al dipendente medesimo ed istruisce il procedimento disciplinare. Il Direttore generale, se nominato, ovvero il Segretario Comunale, commina la sanzione disciplinare. Le sanzioni contemplanti il rimprovero verbale

e la censura sono applicabili direttamente dal Capo-ufficio preposto. Sul conseguente iter si applica la disciplina normativa prevista dall'art. 59 d. lgs. 29/93 e ss. Modd.

13) Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici e al personale degli Enti dipendenti salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

ART. 46

IL SEGRETARIO COMUNALE

1) Il Comune ha un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto ad albo professionale.

2) Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'Azione amm.va alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 51/bis della L. 8 giugno 1990, n°. 142, introdotto dall'art.6, comma 10, della legge 127/97, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinato secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il direttore generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento alle funzione dei dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51/bis della legge n.142/90, il Sindaco abbia nominato il direttore generale. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- b) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) Dirige, coordina e sovrintende i responsabili di settori, aree uffici e servizi e ne controlla l'operato al fine dell'attuazione degli obiettivi programmatici e gestionali dettati dall'Amm.ne Comunale;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
- 3) Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amm.ne, scegliendolo tra gli iscritti all'albo professionale di cui all'art. 17 e 75 legge 127/97. Salvo quanto disposto dal comma 71 della predetta legge, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il segretario continua a esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma od alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
- 4) Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.
- 5) Il Segretario comunale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni.
- 6) Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n°.29 e successive modificazioni.
- 7) L'albo nazionale dei Segretari Comunali e provinciali, ai quali si

accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.

8) Al Segretario comunale può essere conferito l'incarico di direttore generale, con il quale il Sindaco affida responsabilità e compiti ulteriori e distinti da quelli spettantigli in qualità di Segretario, che si concretano nell'attuazione diretta degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo e nella sovrintendenza alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. L'indennità aggiuntiva spettante al Segretario/Direttore Generale è oggetto di accordo contrattuale, ferma restando la possibilità, in assenza di contratto, di attribuire un compenso aggiuntivo provvisorio con l'atto di nomina sindacale, da conguagliare successivamente all'adozione del Contratto Collettivo di categoria.

9) La disciplina del rapporto lavorativo del Segretario Comunale è demandato alla legislazione, agli atti contrattuali e regolamentari ed alle statuizioni sindacali.

ART.47 -

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1) Può essere istituita la figura professionale del vice-segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2) Spettano al vice-segretario oltre i compiti di cui al 1° comma del presente articolo quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinente alle funzioni amministrative istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

ART.48

LE RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI

1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto d'indirizzi, deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del Resp.le del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata, del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile.

Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

2) Nel caso il Comune temporaneamente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.

3) I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

SEZ.II

Art.49

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1) Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

2) I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3) Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.

4) Per la gestione dei servizi pubblici locali, il Comune prevede

appositi regolamenti.

Art.50

LE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1) Qualora ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2) Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

A) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia e l'A.S.L.;

B) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti locali diversi;

C) gli accordi di programma

D) l'unione dei Comuni;

E) il Comune nell'ambito delle sue funzioni, per l'espletamento ottimale dei servizi e per la predisposizione e per la preparazione di programmi di intervento nel territorio, uniforme la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia, la Regione, le Comunità Montane e le AA.SS.LL.

3) Le Regioni predispongono, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un programma triennale di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può anche prevedere la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione.

CAPO IX

FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art.51

I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

1)Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province,al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico sociale e civile.

2)Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3)Il Comune con la collaborazione della provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4)Per la gestione di tali attività ed opere il Comune ,d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto agli artt. 10 ed 11.

ART.52

LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1)Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2)Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

ART.53

COLLABORAZIONE TRA ENTI

La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali

1) Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.

2) Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

CAPO X

PARI OPPORTUNITÀ

ART.54

PARI OPPORTUNITÀ

Il Comune, riconoscendo nella differenza sessuale una risorsa per la realizzazione di una nuova qualità dello sviluppo, svolge azioni positive e promuove iniziative per il raggiungimento della piena cittadinanza delle donne e della pari opportunità tra i due sessi; orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne.

ART. 55

RAPPRESENTANZA

Il Comune difende il diritto delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle peculiarità di entrambi anche attraverso la promozione di azioni che favoriscano il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'amministrare.

Il Comune, al fine di promuovere la partecipazione di entrambi i sessi nella Giunta, negli Organi collegiali dell'Ente e negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, attiva forme di consultazione (sondaggi, assemblee popolari, sistemi di rilevazione anche multimediali) per incentivare la partecipazione di tutti i cittadini nelle forme istituzionalmente ammesse.

Il bilancio dell'Ente deve prevedere, a tal fine, una specifica risorsa economica.

L' eventuale impossibilità di dare rappresentanza effettiva negli Organi di cui sopra dev'essere congruamente ed opportunamente motivata.

CAPO XI

Disposizioni finali e transitorie.

ART. 56

LE NORME DELLA FINANZA E DELLA CONTABILITÀ

La materia della finanza e della contabilità è riservata alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità,

ART. 57

CONTROLLO

Il controllo sugli atti e sugli Organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, capi XI e XII, come modificato da successive leggi, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

ART. 58

LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

1)Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale

maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2)La disposizione di cui al precedente 1° comma si applica anche per le modifiche dello Statuto.

3)Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato ,nei termini di legge, al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità.

Lo Statuto restituito dopo l'approvazione del CO.RE.CO. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

4)Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 gg. consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti, e per le ulteriori forme di pubblicità.

ART.59

PUBBLICITÀ DELLO STATUTO

1)Lo Statuto così modificato entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale, a seguito di una prima pubblicazione con la deliberazione consiliare di approvazione e dell'acquisizione del relativo visto di legittimità tutorio.

2) Viene, altresì, inoltrato all'Ufficio delle pubblicazioni del Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3) Viene inviato al Ministero dell'Interno, al fine dell'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti..